

9.2.1.8

Decreto esecutivo

concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento

atmosferico acuto

(del 30 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983, in particolare gli art. 11 cpv. 3 e 65 cpv. 1;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985, in particolare gli art. 2 cpv. 5 e 32 - 34;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb);
- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, in particolare l'art. 3;
- l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979, in particolare l'art. 107 cpv. 4;
- la Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985, in particolare gli art. 2 cpv. 1 lett. a, 7 e 17;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria cantonale) del 18 aprile 1989, in particolare l'art. 37;
- la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare l'art. 107;
- la legge cantonale sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994, in particolare gli art. 18 e 18a;
- la decisione della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) del 21 settembre 2006;

decreta:

I. Campo d'applicazione

Art. 1 Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio, ordina l'adozione di provvedimenti adeguati validi per tutto il territorio cantonale o per una parte di esso quando l'inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da mettere in pericolo la salute della popolazione e l'ambiente.

2La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete e del tipo di provvedimento.

II. Tipi di provvedimenti

a) Informazione

Art. 2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 75 microgrammi per metro cubo oppure la concentrazione media oraria di ozono eccede 180 microgrammi per metro cubo, sono emesse delle raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l'aria.

b) Misure di intervento

Art. 3 Smog invernale (polveri sottili, PM10)

1Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i 3 giorni successivi, sono adottate le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l'aria:

a) limitazione di velocità, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d'urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta) generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 Km/h, come pure divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti;

b) divieto assoluto di fuochi all'aperto.

2Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 150 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i 3 giorni successivi, oltre alle misure previste dal capoverso 1, può essere ordinato:

a) il divieto d'uso di macchinari, apparecchi e veicoli a carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale;

b) il divieto d'uso di combustibile solido (legna, carbone ecc.) per impianti di riscaldamento secondari.

Art. 4 Smog fotochimico estivo (ozono)

Quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l'esposizione della popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante 3 ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i 3 giorni successivi, è adottata la seguente misura di riduzione delle emissioni inquinanti l'aria:

- limitazione di velocità, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d'urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta) generalizzata sulle autostrade a 80 km/h, come pure divieto di sorpasso su tutte le strade ed autostrade per i veicoli pesanti.

Art. 5 Il Dipartimento del territorio delimita le zone interessate dalle misure di intervento e coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle regioni confinanti sull'entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.

Le raccomandazioni sulle misure a tutela della salute della popolazione sono coordinate con il Dipartimento della sanità e della socialità.

III. Abrogazione delle misure

Art. 6 Le misure temporanee di cui agli art. 3 e 4 possono essere abrogate in parte o completamente, ove la previsione meteorologica preannunci una modifica significativa della situazione di stagnazione, quando:

- a) il valore limite come media giornaliera dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico per le polveri sottili PM10 di 50 microgrammi per metro cubo è nuovamente rispettato;
- b) la soglia d'intervento di 240 microgrammi per metro cubo per l'ozono non è più superata.

IV. Vigilanza

Art. 7 Il Dipartimento del territorio, in collaborazione con gli altri servizi dell'amministrazione cantonale, con la polizia cantonale ed i Comuni, vigila sulla corretta applicazione delle misure.

V. Disposizioni penali

Art. 8 Le contravvenzioni all'art. 3 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a e b sono punite conformemente ai disposti previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dai relativi regolamenti. Tutte le altre contravvenzioni al presente decreto sono punite sulla base della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante.

VI. Entrata in vigore

Art. 9 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

Publicato nel BU 2007, 55.

[1] Entrata in vigore: 13.2.2007 - BU 2007, 57.